

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PALERMO

IL CONTRASTO MULTILIVELLO AL FAVOREGGIAMENTO DELL'IMMIGRAZIONE CLANDESTINA

Università di Palermo, 25 marzo 2022

Giorgia Righi, Giorgia Spiri - Sostituto Procuratore presso la Procura della Repubblica di Palermo

LA DISTINZIONE TRA TRAFFICKING E SMUGGLING

- Convenzione internazionale delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, Palermo, 12-15 dicembre 2000, e relativi Protocolli Addizionali
- TRAFFICO DI MIGRANTI (SMUGGLING): «il procurare, al fine di ricavare, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o materiale, l'ingresso illegale di una persona in uno Stato di cui la persona non è cittadina o residente permanente».
- TRATTA DI PERSONE (TRAFFICKING): «il reclutamento, trasporto, trasferimento, l'ospitare o accogliere persone tramite l'impiego o la minaccia di impiego della forza o di altre forme di coercizione, di rapimento, frode, inganno, abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità o tramite il dare o ricevere somme di denaro o vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un'altra a scopo di sfruttamento. Lo sfruttamento comprende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro forzato o prestazioni forzate, schiavitù o pratiche analoghe, l'asservimento o il prelievo di organi».
- **SMUGGLING OF MIGRANTS**: nel traffico dei migranti il soggetto criminale svolge una funzione assimilabile a quella di una <u>agenzia che offre un servizio di trasporto</u> disinteressandosi completamente del futuro della persona trasportata; viene così ad instaurarsi un rapporto "commerciale" tra il migrante che chiede un servizio, di norma illegale, ed il criminale che glielo offre dietro adeguato compenso.
- HUMAN TRAFFICKING: nella tratta di persone, di norma, il destino della "merce", della persona trasportata, ha una rilevanza fondamentale per il trafficante, poiché i reali guadagni derivano dal futuro impiego che il criminale ne farà (sfruttamento della prostituzione, lavoro nero, pedopornografia, ecc.).

ANALOGIE E DIFFERENZE

- nel linguaggio comune le ipotesi di smuggling e trafficking tendono a confondersi, poiché spesso episodi di traffico di migranti in itinere divengono casi di tratta di persone, perché la persona trasportata, inizialmente richiedente il solo servizio di ingresso migratorio illegale in uno Stato, diviene in un momento successivo vittima di tratta ed oggetto di condotte di sfruttamento
- traffico di migranti e tratta di esseri umani si differenziano:
 - per una **condotta maggiormente aggressiva** del soggetto attivo della tratta che sfrutta, attraverso lo strumento della violenza fisica e psicologica, persone vulnerabili e che articola la sua condotta in più fasi: reclutamento, gestione, sfruttamento intensivo delle persone trasportate;
 - per **l'elemento temporale**, poiché nello smuggling il rapporto tra il migrante e il soggetto criminale si esaurisce generalmente nel tempo strettamente necessario per il trasporto, mentre nella tratta il rapporto non ha una durata prestabilita e solitamente tende ad essere particolarmente lungo, se non addirittura a tempo indeterminato;
 - per la preoccupazione del buon fine della "merce", vale a dire della cura che essa arrivi integra a destinazione, presente nei soli casi di tratta poiché l'esperienza giudiziaria dimostra che, all'opposto, i trafficanti, sovente, una volta incassato il compenso del viaggio, mandano allo sbaraglio i migranti trafficati costringendoli a intraprendere viaggi pieni di rischi che li possono anche condurre alla morte.

LA NORMATIVA INTERNA DI RIFERIMENTO

- art. 12 D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico Immigrazione): traffico di migranti (SMUGGLING)
- art. 600 c.p.: riduzione in schiavitù (TRAFFICKING)
- art. 601 c.p.: tratta di persone (TRAFFICKING)
- **art. 613 bis c.p.**: tortura
- art. 609 bis e ss. c.p.: violenze sessuali (di gruppo, ai danni di minori, etc.)
- **art. 630 c.p.:** sequestro di persona a scopo di estorsione
- **art. 575 c.p.:** omicidio
- art. 416, comma 6, c.p.: associazione finalizzata alla commissione dei delitti di cui agli artt. 600, 601, 602 c.p., art. 12 comma 3 bis TUI (reato di competenza distrettuale ai sensi dell'art. 51 comma 3 bis c.p.p. – competenza della Procura Distrettuale di Palermo per gli sbarchi avvenuti a Lampedusa, Porto Empedocle, Trapani, Mazara, etc.)
- art. 4 legge 16 maggio 2006 n. 146 (oggi art. 61 bis c.p.): aggravante della transnazionalità

Importanza della distinzione:

Il traffico di esseri umani può essere finalizzato a:

- Struttamento sessuale;
- Lavoro forzato;
- Servitù domestica;
- Traffico di organi;

La distinzione tra le condotte di traffico di migranti e le condotte di tratta di esseri umani è fondamentale ai fini della selezione delle tecniche investigative adoperabili nel caso concreto. Ed invero solo con riguardo ai reati di tratta di persone e ai reati di associazione finalizzata al traffico di migranti o alla tratta di esseri umani è possibile utilizzare le tecniche investigative proprie dei reati di competenza della DDA.

Peculiarità del doppio binario:

Ed infatti, ai sensi dell'art. 51, comma 3 bis c.p.p., i reati di cui agli artt. 601 e 416 c. 6 c.p. sono di competenza dell'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente. In ordine a tali reati è stato esteso il cosiddetto "doppio binario" proprio dei reati di criminalità organizzata di stampo mafioso, fondato sulle seguenti peculiarità applicabili al protocollo investigativo:

- attribuzione alla competenza della Direzione Distrettuale Antimafia e al coordinamento della Direzione Nazionale Antimafia:
- elevazione a due anni dei termini di durata massima delle indagini preliminari ai sensi dell'art. 407, comma 2, a), nn. 7 e 7 bis c.p.p.;
- proroga dei termini di durata delle indagini preliminari senza notifica all'indagato e alla persona offesa ai sensi dell'art. 406, comma 5 bis c.p.p.;
- previsione, in luogo della gravità indiziaria richiesta ai fini dell'autorizzazione alle operazioni di intercettazioni dall'art. 267, comma 1 c.p.p., della mera sufficienza indiziaria ai sensi dell'art. 9 della legge 11 agosto 2003 n. 228;
- possibilità di effettuare le operazioni di intercettazione telefonica nei luoghi di privata dimora ai sensi dell'art. 614 c.p. anche se ivi non si stia svolgendo l'attività criminosa ai sensi dell'art. 13 del decreto legge 13 maggio 1991 n. 152, derogatoria rispetto all'art. 266, comma 2 c.p.p.;
- estensione a quaranta giorni della durata delle operazioni di intercettazione, in deroga all'art. 267, comma 3 c.p.p.;
- Possibilità di attivare il captatore informatico su dispositivo elettronico portatile, anche con decreto d'urgenza del P.M (art. 266 c.2, 267 c.2bis c.p.p.).

I PROTOCOLLI INVESTIGATIVI

- SPECIALIZZAZIONE (sia all'interno della Magistratura che, in primo luogo, delle Forze di Polizia):
- Procura della Repubblica di Palermo: istituito un Gruppo di lavoro specializzato "TRATTA E IMMIGRAZIONE CLANDESTINA"
- PROTOCOLLO INVESTIGATIVO: consolidamento di prassi investigative collaudate volto a superare criticità e problematiche emerse nella pratica, es: celere trasmissione delle CNR, immediata escussione a sommarie informazioni dei migranti;
- SCAMBIO DI INFORMAZIONI: il più rapido ed efficace possibile tra tutti i soggetti coinvolti, per consentire un immediata diffusione e condivisione dei dati anche a livello internazionale e per facilitare le procedure di individuazione e rintraccio dei soggetti responsabili
- COOPERAZIONE INTERNAZIONALE: tali tipologie di indagine hanno altresì determinato uno scambio informativo costante con gli altri paesi, comunitari e non, fino a giungere alla sottoscrizione di alcuni memorandum di intesa per progetti investigativi specifici, anche con il coinvolgimento di organi penali internazionali.
- Al fine di distinguere le diverse fattispecie di tratta di persone e traffico di migranti sono stati elaborati degli indici sintomatici utili ad orientare l'interprete (c.d. indicatori di tratta).

ORIGINE DEI PROCEDIMENTI

- SBARCHI: è fondamentale coordinare l'attività della Polizia Giudiziaria nell'immediatezza, affinché compia il più rapidamente possibile i primi indispensabili accertamenti e non si disperdano elementi di prova poi irrecuperabili:
- fotosegnalamento e CUI di tutti i migranti
- <u>acquisizioni documentali</u>: foto, video, etc. (anche delle imbarcazioni a bordo delle quali viaggiavano i migranti), acquisizione presso la Guardia Costiera dell'intero fascicolo dell'evento S.A.R. (Search and Rescue), ossia di tutte le comunicazioni intercorse fra imbarcazione/soccoritori, spesso determinante per la ricostruzione della dinamica dei fatti
- immediata escussione a sommarie informazioni dei migranti (prima che si rendano irreperibili): viaggio, origine, tappe intermedie, centri di detenzione in Libia, violenze, guardie armate, etc.
- importante avvalersi dei MEDIATORI CULTURALI in servizio presso gli uffici immigrazione che aiutano e assistono i migranti nel corso delle escussioni
- <u>individuazioni fotografiche</u>: fondamentali per il riconoscimento di scafisti e trafficanti
- decessi: <u>autopsie</u> sui cadaveri
- consulenze tecniche sui telefoni cellulari

PRIMO OBIETTIVO

- individuazione dei cc.dd. <u>SCAFISTI</u>: risponderanno del reato di <u>SMUGGLING</u>
- «per il delitto di cui agli artt. 110 c.p., 12, comma 3 lettere a), b), c), d) ed
 e), comma 3-bis, comma 3-ter lett. b) del d. Ivo n. 286/1998, 61 bis c.p.
- per avere, in concorso tra loro e con altri soggetti in corso di identificazione, procurato l'ingresso nel territorio dello Stato di circa 186 persone di varia nazionalità, in violazione della normativa vigente in materia di immigrazione, utilizzando un'imbarcazione ove i migranti venivano stipati in sovrannumero e, a bordo della quale, in partenza dalle coste libiche, affrontavano la traversata del Canale di Sicilia sino ad essere soccorsi dalla nave della Guardia Costiera italiana "Diciotti" che poi, il 16 agosto 2018, li portava in acque territoriali nei pressi del porto di Lampedusa. Condotta consistita, in particolare, nell'avere contribuito alla organizzazione del trasferimento dei migranti rinchiusi all'interno dei campi di prigionia gestiti da ABDISALEM e dalle sue guardie ove essi li sottoponevano a violenze, privazioni e vessazioni, e da dove venivano liberati ed imbarcati soltanto una volta che avessero pagato ulteriori somme di denaro.

Commesso in Libia ed Italia (provincia di Agrigento) sino al 16 agosto 2018.»

IL PROSIEGUO DELLE INDAGINI

- Scopo ultimo: individuazione di tutti i membri dell'organizzazione dedita al traffico e allo sfruttamento dei migranti
- INTERCETTAZIONI e TABULATI: i migranti a volte forniscono utenze telefoniche utili a fini investigativi:
 - numero di telefono del trafficante al quale si sono rivolti;
 - numero di telefono della maman che ha pagato il viaggio;
 - utenze dei soggetti da contattare una volta arrivati in Italia.

Le intercettazioni possono essere richieste anche mediante la tecnica dell' INSTRADAMENTO. Ovvero è possibile intercettare, senza far ricorso a rogatorie, le conversazioni che transitano attraverso i "ponti" telefonici che instradano le telefonate verso il territorio nazionale (Corte di Cassazione nr. 50452 del 23 dicembre 2015).

- LOCALIZZAZIONE e SERVIZI DI O.C.P.
- ACQUISIZIONI DOCUMENTALI (es: dai profili Facebook): consentono di ricostruire l'organigramma dell'associazione, l'attività delittuosa esercitata, nonché di individuare ulteriori vittime;
- Attività sotto copertura art. 9 L. 146/2006 (utilizzo dei mediatori culturali).
- FERMO DI INDIZIATI DI DELITTI E ORDINANZE DI CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE

OPERAZIONI ((BOGA))

- arresto, in due tranches, di 12 membri di un'organizzazione nigeriana dedita al traffico di migranti, alla tratta di persone e allo sfruttamento della prostituzione
- JOHN OSARO e TERRY ELIZABETH (maman): si occupavano di pagare il viaggio dalla Nigeria all'Italia alle ragazze che con l'inganno erano portate nel nostro paese, con la promessa di un lavoro lecito
- il debito contratto era garantito da un giuramento voodoo
- arrivate in Italia le vittime erano sequestrate e costrette a prostituirsi
- proc. pen. n. 18496/2015 rgnr DDA (BOGA 1): una vittima era riuscita a scappare dalla connection house e aveva trovato la forza di denunciare (immediatamente messa in sicurezza dalla P.G. procedente, inserita in una struttura protetta e adeguatamente assistita);
- proc. pen. n. 11988/2018 rgnr DDA (**BOGA 2**): nessuna delle ragazze assoggettate era riuscita a opporsi e, successivamente, ha voluto rilasciare dichiarazioni, a conferma dell'autentico stato di terrore in cui si trovavano queste giovani; tutta l'indagine si è basata sulle operazioni di intercettazione telefonica e ambientale e sugli appostamenti della P.G. (G.I.C.O. GdF)

PROCEDIMENTI ((GLAUCO))

- un aspetto da non trascurare nelle indagini in materia di trafficking e smuggling è quello dell'aggressione patrimoniale, anche alla luce dell'utilizzo da parte dei trafficanti di movimentazioni di denaro non tracciabili per l'uso del contante, che comportano: costi ridotti; mancanza commissioni bancarie e capacità operare in luoghi dove non vi sono banche
- il sistema Hawala: molto diffuso per il trasferimento di denaro da un Paese all'altro, costituisce un mezzo di pagamento bancario clandestino, storicamente sviluppatosi in alcune aree dell'Africa, dell'America Latina e dell'Asia, fondato sulla fiducia tra i vari attori in esso implicati.
- Deriva dalla parola araba HWL, che significa «cambiare»
- l'hawala soddisfa il bisogno dei migranti irregolari e in genere di cittadini stranieri che non vogliono ricorrere ai circuiti bancari legali, implicanti procedure di identificazione e denotati dalla tracciabilità, di inviare parte del denaro a familiari o a persone loro altrimenti vicine nel Paese d'origine o riceverlo dagli stessi.

L'ABUSIVA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI PAGAMENTO

- Il sistema hawala, proprio perché fondato su trasferimenti informali e non regolamentati efficacemente dai governi, si presta ad una facile elusione delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari e per tale ragione è stato espressamente vietato in alcuni paesi;
- nel nostro ordinamento, la condotta contestata agli intermediari hawala consistita nell'avere "in via continuativa offerto al pubblico e ad un numero indeterminato di soggetti il servizio di raccolta di denaro e di cambio di valuta, nonché la gestione del successivo trasferimento all'estero" con particolare riferimento alla trasmissione e all'esecuzione di ordini di pagamento, appare oggi sussumibile nell'alveo dell'art. 131-ter D, Lgs. 385/1993, in quanto costituente una prestazione di servizi di pagamento abusiva, sistematicamente posta in essere nei confronti di una platea indefinita di destinatari, in assenza delle autorizzazioni previste all'art. 114-novies e al di fuori della riserva di cui all'art. 114-sexies del Testo Unico Bancario.



Hawala first flourished among medieval Muslim traders who used it to pay for transactions without sending money or gold along treacherous trading routes. It is now the dominant way migrants flooding into Europe pay for their journeys. Here's the basic way it works:

E3

20007070

Sender gives hawala broker A money to be transferred to a beneficiary.

Hawala broker A
contacts hawala broker B
by phone, WhatsApp, Skype
or email and tells him the
amount to pay the
beneficiary.

They establish a passcode associated with the transaction. Broker A gives the passcode to sender and tells him where broker B is located.

Sender gives passcode to the beneficiary and tells him where to pick up the money.

Beneficiary gives the passcode to broker B and picks up the money.

Broker A and broker B settle any imbalances at a later stage.

Source: People familiar with the transactions

THE WALL STREET JOURNAL.

SUSSISTENZA DELLA GIURISDIZIONE ITALIANA

- le indagini hanno dimostrato che:
- a) la fase più importante del traffico di migranti via mare si svolge in un'area (le acque internazionali) dove pressoché nessuno Stato, neanche l'Italia, aveva mai prima affermato la propria giurisdizione;
- b) i reati che vengono in rilievo sono di natura transnazionale e coinvolgono forme di criminalità organizzata (ex art. 4 L. 146/2006- oggi art. 61 bis c.p.);
- c) sono principalmente coinvolti Stati africani e asiatici, estranei all'Unione Europea, in cui operano reti criminali pluridimensionali, che sono anche in grado di stabilire una sorta di "governance" dei flussi migratori tramite le proprie "regole" criminali (talvolta con necessarie complicità negli enti governativi, militari e paramilitari).
- Le indagini rivelano come gli smugglers, sotto le direttive di chi dirige il traffico dalla Libia o dall'Egitto, arrestino intenzionalmente la propria condotta di trasporto in acque internazionali (o addirittura in acque nazionali dei paesi africani) e una volta li trasferiscano i migranti su altre imbarcazioni in attesa dell'intervento SAR (Search and Rescue), proprio per eludere la giurisdizione dei Paesi rivieraschi.

SUSSISTENZA DELLA GIURISDIZIONE ITALIANA

- Si ritiene sussistente la giurisdizione dello Stato italiano, sulla base della combinazione di due principi:
- **a)** il principio, derivante dall'**art. 6 c. 2 c.p.**, secondo cui un reato è commesso in Italia, anche quando perpetrato solo in parte nel territorio dello Stato, o quando nel territorio dello Stato si è verificato l'evento del reato;
- b) il principio del soccorso di necessità di cui all' art. 54 c. 3 c.p. :
 - 1. tutte le unità navali, civili e militari, hanno l'obbligo morale e giuridico di salvare le vite umane in pericolo in mare, e sono altresì vincolati dal principio di non-refoulement, a condurli in salvo nel più vicino porto sicuro, in questi casi ragionevolmente in Italia;
 - 2. i soccorritori conducono i migranti in Italia e portano a termine nel territorio del nostro Stato la parte finale del trasporto di migranti, consentendo ai trafficanti di raggiungere il loro obiettivo;
 - 3. tali soccorritori, astrattamente concorrenti nel reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, sono penalmente giustificati, perché agiscono sotto la minaccia del concreto e imminente pericolo di vita dei migranti e di naufragio dell'imbarcazione, così da non essere perseguibili e punibili in virtù del principio di necessità;
 - **4.** al contrario, i trafficanti e gli organizzatori del viaggio, avendo intenzionalmente strumentalizzato le forze di soccorso per ottenere l'ingresso illegale di migranti in Italia, saranno punibili per il delitto di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, considerato parzialmente consumato nel territorio dello Stato grazie allo sbarco e al descritto legame con i soccorritori.

Cassazione sentenza n. 14510/2014

- "...La giurisdizione dello stato italiano va riconosciuta, laddove in ipotesi di traffico di migranti dalle coste africane alla Sicilia, questi siano abbandonati in mare in acque extraterritoriali su natanti del tutto inadeguati, onde provocare l'intervento del soccorso in mare e far sì che i trasportati siano accompagnati nel tratto di acque territoriali dalle navi dei soccorritori, operanti sotto la copertura della scriminate dello stato di necessità, poiché l'azione di messa in grave pericolo per le persone, integrante lo stato di necessità, è direttamente riconducibile ai trafficanti per averlo provocato e si lega, senza soluzione di continuità, al primo segmento della condotta commessa in acque extraterritoriali, venendo così a ricadere nella previsione dell'art. 6 c.p.
- L'azione dei soccorritori (che di fatto consente ai migranti di giungere nel nostro territorio) è da ritenere ai sensi dell'art. 54 c.p., comma 3, in termini di azione dell'autore mediato, operante in ossequio alle leggi del mare, in uno stato di necessità provocato e strumentalizzato dai trafficanti e quindi a loro del tutto riconducibile e quindi sanzionabile nel nostro Stato, ancorché materialmente questi abbiano operato solo in ambito extraterritoriale".

Giurisdizione in altri casi:

- Art. 10 c.p. rubricato delitto comune dello straniero all'estero: dispone che lo straniero, che, fuori dei casi indicati negli artt. 7 e 8 (reati commessi all'estero e delitto politico commesso all'estero), commette in territorio estero, a danno dello Stato o di un cittadino, un delitto per il quale la legge italiana stabilisce l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a un anno, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato, e vi sia richiesta del Ministro della giustizia, ovvero istanza o querela della persona offesa. Se il delitto è commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro della giustizia, sempre che:
- Si trovi nel territorio dello Stato;
- Si tratti di un delitto per il quale è stabilità la pena dell'ergastolo ovvero della reclusione non inferiore nel minimo a 3 anni;
- L'estradizione di lui non sia stata concessa, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto, o da quello Stato a cui egli appartiene.
- La richiesta del Ministro della Giustizia o l'istanza o la querela della persona offesa non sono necessarie per i delitti previsti dagli artt. 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 321, 322, 322 bis c.p.

Corte di Cassazione del 22.10.1981: non occorre che sia stata previamente esperita con esito negativo una procedura di estradizione prima della richiesta ministeriale, occorrendo soltanto che all'estradizione non si sia fatto luogo, e ciò in quanto i due istituti della procedibilità nello stato e della estradizione non possono coesistere, di tal ché solo se è avvenuta l'estradizione lo Stato si priva del diritto di punire.

LA DUPLICE VESTE DEI MIGRANTI: vittime o indagati?

- Persone offese dei delitti di smuggling e trafficking
- Autori del reato di immigrazione clandestina di cui all'art. 10 bis d.Lgs. nr. 286/1998, che punisce lo straniero che fa ingresso ovvero si trattiene nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del Testo Unico.
- Nell'immediatezza vanno sentiti con l'assistenza di un difensore, come indagati di reato connesso ai sensi dell'art. 210 c.p.p.
- Richieste di archiviazione: fondate sulla scriminante dello stato di necessità e/o sul fatto che si tratta di ipotesi di tentativo, non contestabile a fronte di fattispecie contravvenzionali (evitabile la stessa iscrizione nel registro delle notizie di reato).
- Sezioni Unite Cassazione nr. 40517/2016: considerando che la condotta dei migranti si arresta all'intervento dei soccorsi in mare, non è punibile il tentativo di ingresso illegale in quanto trattasi di contravvenzione non punibile nella forma tentata (pag. 12).
- Testimoni puri: da sentire con le particolari tutele delle vittime vulnerabili.
- INCIDENTE PROBATORIO (art. 392 ss. e 431 c.p.p.): fondamentale per l'assunzione della testimonianza dei migranti, e le eventuali ricognizioni personali, prima che si rendano irreperibili (cfr. Cass. Pen. Sez. I, n. 25356/2019)

Irreperibilità migranti nel corso del processo:

- 512 c.p.p.: acquisizione dichiarazioni rese in sede di SIT in mancanza di incidente probatorio. Rileva la tempestiva attivazione da parte del P.M. dell'incidente probatorio anche a fronte di soggetti già irreperibili in fase di indagini (Cassazione nr. 8004 del 21.6.1995).
- Sezioni Unite nr. 36747 del 28 Maggio 2003: l'irreperibilità del teste può configurarsi quale accertata impossibilità di natura oggettiva che consente la lettura delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari, purchè sussistano, congiuntamente, il requisito della imprevedibilità della sopravvenuta impossibilità (512 c.p.p.) e quello del carattere oggettivo dell'impossibilità (art. 111 c. 5 Cost.).
- Quanto al primo requisito la giurisprudenza è pacifica nel richiedere la formulazione di una prognosi postuma (Cassazione nr. 49007 del 16.9.2014).
- Il requisito della oggettiva impossibilità non deve essere addebitabile alla parte processuale che richiede la lettura (Cassazione nr. 43331/2007).
- Pertanto la mera condizione di cittadino extracomunitario privo del permesso di soggiorno non è sufficiente, di per sé, a rendere prevedibile il suo allontanamento dal territorio nazionale e l'assenza dal dibattimento (Cassazione nr. 38342 del 25.6.2013).

Dichiarazioni di una vittima di voodoo:

Ho vissuto a Lagos dove lavoravo come cameriera in un ristorante. I soldi che guadagnavo non erano sufficienti per me e per la mia famiglia, così ho deciso di lasciare il mio paese per trovare un lavoro migliore. Mia zia Betty, originaria del Benin, mi ha proposto di aiutarmi ad arrivare in America. Io ho accettato e l'ho raggiunta a Benin dove mia zia mi ha detto che avrei dovuto sottopormi ad un rito voodoo prima del viaggio. Mi ha presentato un babalawo che mi ha fatta spogliare e mi ha coperta con un lenzuolo bianco. Poi mi hanno fatto bere un liquido dalla bocca di una bambola. Mi hanno chiesto di promettere loro che avrei restituito 26.000 euro alla madame altrimenti sarei morta. Dopo mi hanno fatto bere una bevanda alcolica e mangiare il cuore di una gallina. Alla fine mi hanno detto che non avrei viaggiato verso l'America ma verso la Francia. Una volta arrivata in Italia mi hanno finalmente detto la verità: dovevo lavorare come prostituta per ottenere la mia liberazione.

Riti voodoo

Ebbene, proprio in relazione a simili casi di assoggettamento psicologico attuato mediante pratiche religiose, la prassi sta facendo emergere la necessità di un intervento del giudice tutelare in relazione ad alcune richieste riguardanti dichiaranti minori. Accade di sovente, infatti, che le vittime dei reati di tratta siano state sottoposte a riti religiosi in grado, secondo la cultura di appartenenza, di coartarne la libertà morale, così da incidere sulla loro capacità di rendere dichiarazioni etero accusatorie, che ne sarebbe compressa. Ciò importa la necessità di conferire apposito incarico di consulenza tecnica psicologica, finalizzato, oltre che a prestare ausilio all'escussione del minore ai sensi degli artt. 351 e/o 361 c.p.p. rispettivamente dinanzi alla P.G. o al P.M. in relazione ai fatti di cui sia stato vittima, anche a valutare la sussistenza di eventuali alterazioni della capacità di rendere testimonianza. A tal fine si è suggerita la possibilità, al fine di recuperare la genuinità della prova dichiarativa proveniente dai suddetti minori, di richiedere al giudice tutelare la sottoposizione dei dichiaranti che ne facciano richiesta ad un rito religioso per la liberazione dal rituale religioso (ad esempio voodoo e juju), da somministrare attraverso figure istituzionali della comunità di appartenenza.

«Il ghetto di Ali» R.G.N.R. 3930/2017

- 5.3.2017 sbarco a Lampedusa;
- 6.3.2017 nell'Hot Spot alcuni migranti tentavano di aggredire uno di loro: «Fanti»;
- Escussi dagli agenti descrivevano la prigione dove erano stati sequestrati prima di intraprendere il viaggio verso l'Italia: «Ali's Ghetto»;
- 14.3.2017 veniva emesso fermo di indiziato di delitto nei confronti di Fanti;
- 9.6.2017 a Isola Capo Rizzuto alcuni migranti riconoscono Rambo come uno dei torturatori del Ghetto di Alì;
- 18.6.2017 veniva emesso fermo di indiziato di delitto nei confronti di Rambo;
- 5.10.2017 incidente probatorio;
- 5.10.2017 richiesta di giudizio immediato;
- 18.12.2018 Giudizio abbreviato Sentenza di condanna alla pena dell'ergastolo per entrambi gli imputati confermata in appello.

Foto del ghetto di Alì:



Dichiarazioni dei migranti:

lo personalmente venivo ferocemente torturato da FANTI, un ghanese, che ricopre la carica di vice capo del carcere, ed era secondo al boss libico ALI'. Il predetto FANTI, si è poi imbarcato sulla mio stesso natante ed è giunto, anche lui, qui a Lampedusa. Un altro che mi picchiava assiduamente erano tale Koudous della Nigeria. Vi era un altro, tale RAMBO carceriere della Nigeria che, anche se non mi ha picchiato, provvedeva a seviziare altri migranti. Le torture cui sono stato sottoposto sono innumerevoli. Per esempio: sono stato torturato con i cavetti elettrici in tensione. Nell'occasione mi facevano mettere i piedi per terra, dove precedentemente avevano versato dell'acqua. Poi provvedevano ad azionare la corrente elettrica per fare scaricare la tensione addosso a me. Subivo delle scariche elettriche violentissime. Questo avveniva circa due volte alla settimana. Altre volte, mi picchiavano, in varie parti del corpo, con dei tubi. A volte mi legavano le braccia e poi mi appendeva in aria, per picchiarmi ripetutamente e violentemente. Nessuno di noi osava reagire. Era un clima di totale terrore. Una volta, col calcio del fucile mi hanno fracassato la testa. La maggior parte delle violenze da me subite sono da ricondurre al predetto FANTI, il ghanese. Una volta, ho avuto modo di vedere che RAMBO, il nigeriano, ha ucciso, dopo averlo imbavagliato e torturato a lungo, un migrante nigeriano che si trovava lì con noi. Altresì, ho avuto modo di sentire che le donne venivano frequentemente violentate dai carcerieri.

Grazie per l'attenzione!

giorgia.righi@giustizia.it giorgia.spiri@giustizia.it